

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO
E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

RESOCONTO STENOGRAFICO

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 2009

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEOLUCA ORLANDO

INDICE

	PAG.		PAG.
Esame del regolamento interno:		Sui lavori della Commissione:	
Orlando Leoluca, <i>Presidente</i>	2, 3, 4, 5	Orlando Leoluca, <i>Presidente</i> ..	6, 7, 8, 10, 11, 12
Barani Lucio (PdL)	3, 4	Binetti Paola (PD)	7
Binetti Paola (PD)	3	Castellani Carla (PdL)	7
Burtone Giovanni Mario Salvino (PD)	4	Fucci Benedetto Francesco (PdL)	11
De Nichilo Rizzoli Melania (PdL)	4	Gava Fabio (PdL)	12
Fucci Benedetto Francesco (PdL)	4	Molteni Laura (LNP)	10, 11
Gava Fabio (PdL)	3, 5	Nucara Francesco (Misto-LD-MAIE)	8
Lo Moro Doris (PD)	4	Patarino Carmine Santo (PdL)	7, 10
Patarino Carmine Santo (PdL)	3	ALLEGATO:	
		Regolamento interno	13

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 15,50.

Esame del regolamento interno.

(Esame e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno della Commissione.

Presento alla Commissione una proposta di regolamento interno, già illustrata all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi ieri, 21 aprile, e sulla quale si è registrato un sostanziale consenso. Il testo può dunque essere distribuito.

Come sapete, il testo deve essere formalmente approvato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il testo riproduce sostanzialmente quello della Commissione d'inchiesta operante nella precedente legislatura, con alcune piccole modifiche di carattere formale, effettuate dall'Ufficio di presidenza, volte a rendere più agevole il lavoro della Commissione.

Prima di passare alla votazione, procedo ad illustrare il contenuto dei singoli articoli, invitandovi ad formulare eventuali osservazioni.

L'articolo 1 fa riferimento alle norme applicabili per il funzionamento della Commissione.

Nell'ambito del Titolo II, « Organizzazione della Commissione », l'articolo 2 fa riferimento alla sostituzione dei componenti della Commissione, per la quale si prevede che venga seguita la medesima procedura relativa alla nomina. L'articolo 3 è relativo alla partecipazione alle sedute

della Commissione: trattandosi di una Commissione d'inchiesta, non consente che vi partecipino soggetti estranei.

L'articolo 4 fa riferimento all'Ufficio di presidenza, composto da due vicepresidenti e due segretari, eletti nella seduta precedente. Il secondo comma si riferisce alla convocazione delle riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che spetta al presidente. Al riguardo, comunico che tutti i gruppi hanno già indicato i rispettivi rappresentanti.

L'articolo 5 riguarda le funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari. L'Ufficio di presidenza ha deciso di mantenere lo stesso testo del regolamento della precedente legislatura

L'articolo 6, relativo alle funzioni dell'Ufficio di presidenza, è stato oggetto di discussione in Ufficio di presidenza. Il regolamento precedente prevedeva, per l'approvazione del programma e del calendario, il *quorum* dei tre quarti dei componenti la Commissione. A noi è sembrato opportuno, per favorire la speditezza dei lavori, prevedere invece il *quorum* della maggioranza dei componenti.

L'articolo 6 prevede, altresì, che « il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendoli in proporzione alla consistenza di questi ». Chi dissente, quindi, rispetto al programma approvato dalla maggioranza dei componenti, ha diritto ad uno spazio di tempo. Inoltre, qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma ed il calendario sono predisposti dal presidente, che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi

ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato.

CARMINE SANTO PATARINO. Forse dovremmo modificare il testo nel modo seguente: « Anche le proposte dei gruppi di opposizione ». Altrimenti sembra che, all'interno del programma e del calendario, debbano essere inserite solo le proposte delle opposizioni.

PRESIDENTE. Il testo modificato, accogliendo la proposta dell'onorevole Patarino, risulterebbe quindi: « Inserisce anche le proposte dei gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato ».

LUCIO BARANI. Ciò significa che i quattro quinti rappresentano le proposte della maggioranza ?

PRESIDENTE. A mio avviso sarebbe più corretto prevedere che, qualora la maggioranza non riesca a formulare un programma, il presidente provveda a fissare i tempi e il programma, tenendo conto della consistenza dei gruppi.

LUCIO BARANI. In pratica, saremmo tutti gruppi di opposizione.

PRESIDENTE. Poiché ai gruppi di opposizione è assegnata la riserva di un quinto, a chi vengono attribuiti i quattro quinti ?

LUCIO BARANI. Al presidente, che stabilisce l'ordine del giorno. La minoranza ha un quinto, la maggioranza ha zero. Dalla formulazione del testo, sembra che il presidente sia di maggioranza. Noi ce lo auguriamo, però...

PAOLA BINETTI. A mio avviso, basterebbe adottare il criterio della proporzione alla consistenza dei gruppi.

PRESIDENTE. Propongo che il testo venga riformulato come avevo già suggerito in Ufficio di presidenza. Ritengo, infatti, sia più corretto fare riferimento all'approvazione a maggioranza, anziché a quattro quinti.

La mia proposta è quindi la seguente: « Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente in modo da garantire ai gruppi quote di argomenti da trattare e di tempo disponibile in proporzione alla consistenza numerica degli stessi. Il programma e il calendario così formati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione ».

Mentre quindi nel primo caso programma e calendario sono definitivi prima ancora della comunicazione, nel secondo, quando è il presidente a predisporli, diventano definitivi solo dopo che egli li abbia comunicati alla Commissione, la quale potrebbe far valere le proprie obiezioni.

FABIO GAVA. L'articolo 6 prevede che l'Ufficio di presidenza predispona il programma e il calendario dei lavori, che diventano definitivi in caso di approvazione. Poiché la norma non lo specifica, vorrei capire qual è il loro arco temporale di validità: sei mesi, un anno o l'intera legislatura ?

PRESIDENTE. Il programma, di norma, si riferisce a due o tre mesi di attività, mentre il calendario a quindici giorni. A tal proposito, ritengo che sia necessario convocare la Commissione per definirne il programma e i criteri di svolgimento dell'attività, in modo da risolvere preventivamente queste problematiche. Poiché la durata del programma è rimessa alla nostra autonomia, se lo riteniamo opportuno, possiamo prevedere, ad esempio, un programma mensile, anziché trimestrale o semestrale.

L'articolo 6 prevede altresì che sulla comunicazione sia consentito l'intervento di un componente di ciascun gruppo per non più di cinque minuti. In questo caso, quindi, poiché il programma e il calenda-

rio non sono approvati dalla maggioranza, è consentita la discussione da parte del *plenum* della Commissione.

Inoltre, il comma 5 dell'articolo 6, attribuendo generici compiti istruttori all'Ufficio di presidenza, prevede che quest'ultimo integrato dai rappresentanti dei gruppi esamini, altresì, le questioni che dovessero sorgere nel corso dell'attività.

Una ulteriore modifica riguarda l'articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che, nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno quarantotto ore prima della seduta stessa. Si prescinde dal predetto termine di avviso quando la convocazione sia annunciata al termine della seduta ed in conformità ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

Così, ad esempio, se nel corso della seduta non si esaurisca la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si può valutare se proseguire i lavori della Commissione il giorno successivo, senza il termine di preavviso di quarantotto ore. Tale convocazione dovrà essere comunicata prima del termine della seduta e l'ordine del giorno dovrà essere conforme al calendario dei lavori già fissato. Quindi, nel caso in cui fossimo costretti a interrompere i nostri lavori, ad esempio, per problemi legati alle votazioni dell'Aula, potremmo riunirci a prescindere dal preavviso di quarantotto ore e senza necessità di rinviare la seduta alla settimana successiva.

DORIS LO MORO. E nel caso in cui accada qualcosa che renda opportuna la convocazione della Commissione d'inchiesta entro quarantotto ore? A volte può rappresentare anche un segnale politico convocare la Commissione quando si verificano delle emergenze. Sul tema degli errori sanitari e dei disavanzi, ad esempio, possono verificarsi delle situazioni di emergenza.

LUCIO BARANI. Per una Commissione d'inchiesta non ci sono mai situazioni di emergenza.

PRESIDENTE. Tenendo conto del profilo istituzionale della Commissione, dovremmo cercare, nei limiti del possibile, di non farci prendere dall'emergenza.

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI. Semmai l'emergenza c'è già stata...

PRESIDENTE. Se lo ritenete opportuno, possiamo anche prevedere un'apposita clausola di chiusura in tal senso.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Propongo di inserire un'apposita clausola. A volte, infatti, quando si verificano episodi eclatanti, riunire con tempestività la Commissione per valutare subito l'accaduto riveste valore anche simbolico e può rappresentare un segnale da dare all'esterno.

PRESIDENTE. Suggesto quindi che il testo venga riformulato prevedendo che, in caso di urgenza, la convocazione possa essere effettuata senza il predetto preavviso dal presidente che dovrà motivare le ragioni dell'urgenza all'inizio della seduta della Commissione. Ciò comporta che il presidente, nel caso in cui intenda convocare d'urgenza la Commissione, si racconderà prima con i componenti, perché non gli si obietti, in apertura dei lavori, che la materia non interessa la Commissione.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. È corretto lasciare solo al presidente la discrezionalità di individuare l'urgenza di una situazione?

PRESIDENTE. Il presidente avrebbe comunque l'onere di riferire alla Commissione le ragioni dell'urgenza e la maggioranza potrebbe ritenerle non condivisibili.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Mi riferivo all'ipotesi in cui fosse la Commissione a ravvisare le condizioni di urgenza, anziché il presidente.

PRESIDENTE. Propongo, allora, che la convocazione possa essere effettuata, per ragioni d'urgenza, anche prescindendo dal termine di preavviso di cui al comma 2, su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione o direttamente dal presidente, che, all'inizio della seduta, rende note le ragioni dell'urgenza.

In tal caso si applicherà un *quorum* identico a quello previsto per l'iscrizione all'ordine del giorno. Il comma 3, infatti, prevede che un terzo dei componenti possa chiedere di inserire un punto all'ordine del giorno anche senza che ricorra l'urgenza. Mi sembra quindi corretto garantire lo stesso *quorum* per la convocazione d'urgenza.

FABIO GAVA. Vorrei chiedere un chiarimento in relazione al punto in cui si prevede che si prescinda dal termine di quarantotto ore quando la convocazione sia annunciata alla conclusione della seduta ed in conformità ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione.

PRESIDENTE. Questo punto riguarda la prosecuzione della discussione. Se ad esempio la seduta convocata per oggi, dovesse avere termine alle 17, il presidente potrebbe riconvocarla per domani, senza necessità di preavviso di quarantotto ore, a condizione che si affrontino gli stessi argomenti che fanno parte del calendario — non del programma — dei lavori. La conformità al calendario non riguarda la data prevista, ma l'argomento.

FABIO GAVA. Secondo questa formulazione sembrerebbe che, in caso di prosecuzione della seduta, la Commissione sia costretta a riunirsi nella data prevista dal calendario.

PRESIDENTE. Allora, il testo potrebbe essere riformulato prevedendo che si prescinda dal predetto termine di avviso quando la convocazione sia annunciata al termine della seduta e per trattare argomenti inseriti nel calendario dei lavori già comunicato alla Commissione.

FABIO GAVA. Così è chiaro.

PRESIDENTE. L'articolo 8, comma 3, in relazione al numero legale prevede che il presidente, se accerta la mancanza del numero legale, sospende la seduta o la toglie immediatamente, ovvero, qualora non vi siano obiezioni ed apprezzate le circostanze, dispone il passaggio ad altro punto all'ordine del giorno che non preveda votazioni. Se dispone la sospensione della seduta ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Si tratta dell'ipotesi in cui, procedendo ad una votazione, si registri la mancanza del numero legale. Il presidente potrà rinviare la seduta o sospenderla per un'ora, ovvero, se non vi sono obiezioni, potrà proporre di passare ad un altro punto all'ordine del giorno che, non prevedendo votazioni, possa essere esaminato anche in mancanza del numero legale. Se, invece, anche un solo componente della Commissione muova un'obiezione, non si passerà al successivo punto all'ordine del giorno.

Gli articoli da 9 a 17 sono uguali al testo del regolamento della Commissione d'inchiesta operante nella precedente legislatura.

Una ulteriore modifica è contenuta nell'articolo 18, comma 2, relativo alla relazione al Parlamento, ove si prevede che la Commissione possa presentare alla Camera dei deputati relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta, nei casi di particolare gravità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 6, della delibera istitutiva. Il testo non aggiunge nulla, ma richiama la delibera istitutiva, che stabilisce che la Commissione, in qualunque momento, possa presentare relazioni su specifici argomenti, qualora vi siano ragioni di gravità e di urgenza.

Gli articoli da 19 a 23 non hanno subito cambiamenti rispetto al regolamento della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura.

Poiché non vi sono richieste di ulteriori modifiche, pongo in votazione i singoli articoli e infine, nel suo complesso, il testo del regolamento interno della Commis-

sione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi regionali, con le modifiche testé apportate.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso e mi riservo di procedere al suo coordinamento formale.

(È approvato).

Tutti gli articoli ed il testo nel suo complesso sono stati approvati all'unanimità. Il testo sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*allegato 1*).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. L'Ufficio di presidenza dovrà essere convocato per approvare il testo della delibera sul regime di divulgazione degli atti e documenti e per proporre alla Commissione il programma e il

calendario dei lavori. Mentre il regolamento interno viene approvato dalla Commissione, tale deliberazione viene approvata dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e comunicata alla Commissione.

Inoltre, vorrei sollevare sin d'ora la tematica relativa alle sedute della Commissione. Se riuscissimo ad individuare un giorno e un orario in cui non vi sia il rischio di concomitanti votazioni in Aula, potremmo riunirci anche ogni quindici giorni.

Ad esempio, come suggerito da alcuni componenti, potremmo riunirci ogni quindici giorni, il lunedì nel tardo pomeriggio oppure il giovedì mattina. In genere, il lunedì pomeriggio è il momento più adatto.

CARMINE SANTO PATARINO. Poiché di solito i lavori in Aula il martedì hanno termine non più tardi delle 18-19, la Commissione potrebbe essere convocata ogni martedì, alla fine dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Poiché la maggior parte dei componenti di questa Commissione fanno parte anche della XII Commissione, ho scritto al suo presidente, onorevole Palumbo, chiedendogli la cortesia di farmi conoscere le date delle sedute, così da poterci adeguare. Mi ha risposto che, in genere, la XII Commissione si riunisce il martedì alla fine della mattinata, ma che le sedute sono comunque subordinate all'andamento dei lavori dell'Aula. Proprio per questo motivo ho sollevato l'esigenza di fissare un giorno prestabilito.

CARLA CASTELLANI. So che questa Commissione è appena in fase iniziale; vorrei, però, chiedere immediatamente — nei tempi e nei modi in cui sarà possibile, una volta terminati gli adempimenti di prassi — che si tenga in considerazione quanto accaduto nel mio Abruzzo, soprattutto nell'ospedale civile de L'Aquila.

Ricordo che nella XIII legislatura la Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, della quale facevo parte, redasse una relazione sulle strutture sanitarie incom-

piute o non funzionanti, soffermandosi su 148 strutture in tutto il Paese, tra le quali anche l'ospedale de L'Aquila. Proprio in virtù di quel lavoro svolto, credo sia importante che questa Commissione prosegua nella rilevazione delle strutture che, soprattutto nelle zone sismiche, risultano a rischio, per individuare quelle su cui è necessario intervenire e consentire così di metterle in sicurezza nel minor tempo possibile.

Non credo che tali strutture siano numerosissime, considerando che i territori ad alto rischio sismico (zona 1) non sono molti. Proprio in virtù di quello che è accaduto, però, ritengo necessario che questa Commissione, nei limiti della sua competenza, si attivi affinché si possano prevenire problemi simili. Propongo, inoltre, anche una visita alla struttura de L'Aquila per valutare cosa sia possibile riattivare al più presto, in modo da garantire ai cittadini aquilani, o perlomeno a coloro che ancora permangono nella città, servizi sanitari più efficienti.

PAOLA BINETTI. Il problema è affrontare il tema delle inchieste in collaborazione — che può voler dire anche in distinzione — rispetto alla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, istituita dal Senato. Mi sembra che si tratti di una questione importante. Il presidente di una Commissione potrebbe sentire quello dell'altra per riferire i temi sui quali la propria Commissione intende concentrare l'attenzione, o perlomeno comunicarli in modo che l'altro possa esprimere il proprio punto di vista.

Ad ogni modo, dovremmo evitare una competizione, ancorché virtuosa, nell'approfondire le stesse tematiche. Del resto, i temi realmente emergenti alla fine toccheranno entrambe le Commissioni. Quindi, si tratta di scegliere. So che l'impostazione di questa Commissione è leggermente diversa da quella della Commissione del Senato; ne abbiamo discusso attentamente con l'onorevole Di Virgilio. Tuttavia, si tratta in

realtà di un tessuto talmente unitario da rendere difficile distinguere con precisione i rispettivi ambiti.

Credo che su questi temi si debba raggiungere un accordo previo per decidere di che cosa interessarsi. Una volta stabilite le tematiche da approfondire, potrebbe essere opportuno ipotizzare anche un luogo e un momento di scambio di informazioni tra le due Commissioni.

Sarebbe stato preferibile istituire una Commissione bicamerale; credo, comunque, che questo esuli dalla volontà di tutti noi.

Se la Commissione del Senato avesse già deciso di recarsi a L'Aquila, come è probabile, allora potremmo stabilire, ad esempio, di andare ad Avezzano o a Pescara; successivamente potremmo condividere le informazioni e le conoscenze per dare l'idea che si vuole offrire veramente un servizio e trovare soluzioni.

FRANCESCO NUCARA. Credo che il problema posto sia prematuro rispetto ad altre questioni più urgenti.

Pur non condividendo politicamente le idee del presidente Orlando, sono sicuro della sua sensibilità istituzionale. Sarà sua cura interessarsi della questione: probabilmente dovremo fare qualche riunione insieme alla Commissione del Senato, ma non credo sia necessario suggerirlo al presidente. Alcune problematiche possono anche essere affrontate insieme, dopodiché ognuna delle due Commissioni assumerà le proprie decisioni, come è previsto istituzionalmente.

Ritengo però che il primo problema da affrontare, che non è assolutamente da sottovalutare — anche se posso apparire eccessivamente pragmatico e realista — siano gli orari di lavoro. Personalmente tenevo a far parte di questa Commissione ed ho fatto pressione sul mio gruppo in tal senso, ma non intendo parteciparvi nei ritagli di tempo. Questa è una Commissione importante, perché i guai della sanità, in Italia, specie nel Mezzogiorno, sono talmente diffusi e gravi che non possiamo riunirci soltanto nei ritagli di tempo. Credo che l'importanza di questa

Commissione sia superiore a quel che noi stessi singolarmente pensiamo. Dunque, pregherei il presidente di organizzare il lavoro come meglio crede, ma non nei ritagli di tempo.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per questi interventi. Ho cercato di ispirare la mia attività al rigoroso rispetto degli adempimenti preliminari, tanto più che la materia che dobbiamo affrontare è davvero complessa. Dal punto di vista del rispetto dei passaggi istituzionali, per noi è importante procedere a questi adempimenti perché, se operiamo « a domanda », senza esserci organizzati, rischiamo di perdere l'orientamento.

Mi è sembrato doveroso incontrare il presidente della Commissione corrispondente del Senato, al quale ho chiesto un appunto sulle loro attività. La Commissione del Senato ha deciso di non occuparsi né di errori né di bilanci, immaginando che sarebbe stata istituita una Commissione d'inchiesta su errori e bilanci. Dunque, è stata rispettata in maniera rigorosa la denominazione della Commissione, che nel nostro caso reca « errori e disavanzi », mentre nel loro reca « efficienza del servizio sanitario » e quindi ha un riferimento più generale.

In linea di principio, dunque, noi ci occupiamo di tutti gli errori e i disavanzi. La Commissione del Senato, invece, ha scelto tre filoni d'inchiesta. Il primo consiste in un'analisi comparativa dell'efficienza, qualità e appropriatezza delle aziende sanitarie italiane: una sorta di rilevazione sul Servizio sanitario nazionale, affidata a un'istituzione esterna che provvede, attraverso un sistema informatizzato, ad inserire tutti i dati relativi al funzionamento di strutture per arrivare, sia pure senza indicazioni nominative, a scoprire chi è bravo e chi non lo è (mi scuso per l'espressione un po' semplicistica). Ad esempio si tratta di capire perché la degenza per un intervento operatorio di ernia inguinale in un caso è di dieci giorni e nell'altro, invece, è di otto ore oppure un giorno. Da ciò si intende trarre elementi valutativi sull'intero si-

stema sanitario nazionale, con le sue ricadute in termini di efficienza, di qualità e appropriatezza dell'azione. Il secondo filone d'indagine prevede un'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riferimento alle tossicodipendenze e ai dipartimenti di salute mentale. Infine, il terzo filone d'inchiesta riguarda il ricorso a consulenze esterne nel sistema sanitario.

La Commissione del Senato, dunque, ha scelto questi tre filoni tematici e ha lasciato a noi, sostanzialmente, la gestione dell'ordinario, dell'emergenza, degli errori, eccetera. Tuttavia, noi non possiamo ovviamente affrontare queste tematiche sull'onda dell'emergenza: dobbiamo stabilire un criterio di selezione, perché altrimenti rischieremo di rendere un cattivo servizio alla sanità. La Commissione del Senato prevede, inoltre, di individuare altri settori di inchiesta ed ha predisposto una sorta di programma per la legislatura che includerà, in futuro, temi come i trapianti degli organi, le terapie antidolore e l'emergenza legata alle infezioni ospedaliere. Inoltre, è stata scelta una struttura sanitaria alla quale dedicare un'attenzione particolare: il Policlinico Umberto I di Roma.

Di fatto, si tratta di un'indagine generale sui servizi, un riferimento specifico a tossicodipendenze e salute mentale, un'attenzione alle consulenze esterne nel settore sanitario, con la prospettiva di occuparsi, in un secondo tempo, di trapianti di organi, terapie antidolore ed emergenza legata alle infezioni ospedaliere. A ciò si aggiunge, fin da subito, il monitoraggio sul Policlinico Umberto I.

La Commissione del Senato ha altresì deliberato, nell'Ufficio di presidenza, di richiedere alla corrispondente Commissione della Camera — qualora fosse stata istituita — un incontro congiunto, tra gli Uffici di presidenza o tra le Commissioni plenarie, per scambiarsi opinioni sui criteri di azione. Ritengo che potremo scambiarci opinioni sui criteri di azione solo quando la nostra Commissione avrà individuato, almeno in linea di massima, i propri. Infatti, finché non avremo stabilito in che modo procedere, l'incontro rischie-

rebbe di essere infruttuoso sotto l'aspetto operativo. Da questo punto di vista, anche il mio incontro con il presidente Marino non è stato molto fruttuoso, poiché ancora non ero in grado di descrivere il programma delle attività della nostra Commissione; infatti, mi sono limitato a registrare quanto ho ascoltato per poterlo riferire a voi.

Ho fatto questa premessa perché ciò è esattamente in linea con la richiesta di prestare attenzione a quanto accade a L'Aquila e in generale in Abruzzo, dal momento che la Commissione del Senato ha già deliberato di occuparsi della struttura ospedaliera de L'Aquila. Noi non siamo ancora in condizioni di operare, sebbene niente impedisca di farlo. Tuttavia, occorre valutare se sia il caso di attuare subito un intervento estemporaneo, ancorché importantissimo, oppure se invece sia opportuno, tenendo conto che c'è già una presenza delle forze politiche e del Parlamento, individuare un intervento differenziato, per evitare che le due Commissioni d'inchiesta si rivolgano alla stessa struttura ospedaliera per chiedere le medesime informazioni.

In ogni caso, a me sembra che il filone relativo alla qualità, efficienza e direi anche staticità — purtroppo — delle strutture ospedaliere nei luoghi ad alto rischio sismico potrebbe essere uno dei settori della nostra inchiesta, con un'ampiezza che va da Trapani, con il terremoto nella Valle del Belice, alle realtà terremotate del Friuli e del resto d'Italia. Potremmo quindi decidere di occuparci non soltanto della tenuta statica, ma anche dell'efficienza delle strutture ospedaliere e del rapporto che hanno con la Protezione civile nei casi di emergenza.

Non credo che si possa decidere alcunché relativamente all'Abruzzo, avendo già la Commissione del Senato deliberato al riguardo. Se lo ritenete opportuno, posso chiedere al presidente Marino informazioni su quanto hanno già deciso, in maniera tale da riferirvele nella prossima seduta e poter eventualmente individuare ambiti non rientranti nella loro attività.

CARMINE SANTO PATARINO. Credo che non dovremmo porci molti problemi circa le nostre competenze e quelle della Commissione del Senato, in analogia con quanto accade in relazione ai lavori di Camera e Senato, dove spesso si verifica che gli argomenti siano trattati due volte nella stessa maniera. Mi riferisco, ad esempio, agli atti ispettivi, alle mozioni, alle risoluzioni e, in generale, all'attività che si svolge alla Camera e al Senato.

D'altronde, se il presidente della Commissione del Senato ha comunicato che hanno già scelto le tre strade sulle quali intendono intraprendere il loro cammino, occorre tener presente che l'indagine sulla qualità ed efficienza delle strutture — e aggiungo dei servizi — rientra esattamente in quelli che noi definiamo come errori. Infatti, se ci occupiamo di errori, dobbiamo verificare se vi è efficienza o meno, se qualcosa è andata bene o male, se i servizi funzionano o no. Allo stesso modo, quando si parla di sprechi, il nostro compito, ad esempio, è verificare se talune consulenze esterne sono legittime.

Dunque, ritengo che non possiamo operare una netta divisione tra la nostra attività e quella della Commissione del Senato. Lei, presidente, ha fatto molto bene a sentire il presidente Marino: se si continua con questo sistema probabilmente eviteremo ripetizioni inutili o ingerenze, qualche volta anche antipatiche. Per il resto, non mi preoccuperei più di tanto. Noi dobbiamo andare avanti con l'autonomia e la libertà di cui la Commissione gode. Non è stata nostra la colpa della mancata istituzione di una Commissione bicamerale. Pertanto, noi abbiamo il dovere e il diritto di intervenire in questo campo che, come è stato detto dai colleghi, è molto delicato ed importante. Dobbiamo solo, ogni tanto, sentirci con i colleghi del Senato ed evitare di scontrarci durante i nostri lavori.

PRESIDENTE. Sto facendo distribuire un promemoria predisposto dalla Commissione del Senato in vista di un possibile

raccordo circa i filoni d'inchiesta, come ho cercato di chiarire sinteticamente nel mio intervento.

LAURA MOLTENI. Vorrei esprimere la mia protesta riguardo all'inizio della seduta della Commissione. Era stato segnalato che questa si sarebbe svolta dopo la conclusione dei lavori nella Commissione XII. Altri colleghi sono forse giunti qui prima del termine della seduta della Commissione XII, ma chi aveva compiti di responsabilità come capogruppo non poteva essere qui prima, in quanto la seduta terminava con il Comitato ristretto e l'Ufficio di presidenza.

Per quanto attiene ai compiti della nostra Commissione, a me sembra che siano chiaramente elencati e ben specificati nell'articolo 3 della deliberazione istitutiva. Semmai, c'è da chiedersi come organizzare tutte queste rilevazioni. Credo che esistano sistemi di rilevazione e apposite strutture, ad esempio, per chi si occupa di bilanci degli enti pubblici (come i revisori dei conti). Inoltre, si potrebbero anche creare delle unità capaci di raccordarsi con le regioni (che non vuol dire condividere le modalità di svolgimento del lavoro). Bisogna vedere come funzionano i vari sistemi distribuiti nel Paese, dal momento che la sanità è una materia concorrente tra Stato e regioni; anche nell'ambito del governo delle attività cliniche le regioni si organizzano autonomamente, così come accade per l'erogazione di determinati servizi. Dunque, a mio parere, è necessario creare una struttura che esegua delle verifiche partendo da situazioni campione, ad esempio laddove in questi anni sono stati segnalati numerosi errori sanitari in certe strutture oppure laddove si verifica un continuo ricorso ai piani di rientro sanitario, ma non si riesce a raggiungere l'obiettivo entro i tempi previsti.

Si tratta di iniziare a lavorare partendo dalle situazioni più macroscopiche. Non mi sembra che ci sia altro da inventare, dal momento che abbiamo compiti già ben individuati.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio rammarico per il disagio che si è veri-

ficato: a mezzogiorno ho anche provato a inviare un *sms*, con la richiesta di anticipare l'orario, per consentire di andare via in tempo. L'orario fissato inizialmente era le 14,30, poi le 14,45, ma poi abbiamo iniziato ancora più tardi. Vi chiedo un po' di comprensione.

Ritengo che si sia individuato esattamente il tema. Le mie preoccupazioni — credo di poter dire le nostre — derivano dal fatto che questa Commissione ha moltissime competenze, che sono esattamente quelle elencate nella deliberazione istitutiva. Dunque, se non stabiliamo una regola per affrontarle rischiamo di essere travolti dal fatto che non c'è realtà sanitaria, in Italia, riguardo alla quale qualcuno non possa invocare almeno dieci casi per ognuno dei punti di nostra competenza. Da ciò, appunto, deriva l'esigenza di stabilire un calendario, un programma e di individuare i filoni di indagine.

LAURA MOLTENI. Sono d'accordo; tuttavia, esiste una struttura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, a mio avviso, potrebbe costituire il riferimento per alcune rilevazioni.

PRESIDENTE. Sarà la Commissione a deliberare, ma io credo che la prima audizione dovrà essere quella del Ministro Sacconi, al quale ho già scritto una nota, preannunciandogli che gli chiederemo di venire a riferire in Commissione, anche perché alcuni giorni fa ha rilasciato dichiarazioni di grande importanza rispetto ai disavanzi sanitari. Il tema rientra sicuramente nelle competenze della nostra Commissione e poiché alcune regioni sono « a scadenza » e l'altra Commissione ha scelto di non occuparsi dei disavanzi, siamo noi a dovercene interessare.

Per queste ragioni è necessario chiudere al più presto questa fase di adempimenti preliminari e tenere una riunione, magari anche di lunga durata, per stabilire esattamente come intendiamo organizzare il nostro lavoro.

Sto raccogliendo una mole enorme — che farò avere a tutti voi — di *e-mail*, di segnalazioni, anche di casi umani dram-

matici, da parte di persone che, avendo saputo dell'istituzione di questa Commissione, comunicano e denunciano varie situazioni. È evidente che non sono ancora nelle condizioni di dare risposte; mi limito a dire che provvederemo a esaminare queste situazioni non appena la Commissione comincerà a funzionare. Tuttavia, arriverà il momento in cui dovremo decidere come comportarci: dovremo ignorare queste richieste, rispondere in maniera organica, oppure assemblarle secondo la tipologia di disfunzione lamentata? Come comportarsi quando risulta che c'è già un'inchiesta giudiziaria in corso? O quando l'inchiesta giudiziaria si è chiusa con una sentenza passata in giudicato? Stanno arrivando moltissime segnalazioni di familiari di persone che ritengono di aver subito le conseguenze di un errore sanitario; costoro, dopo aver denunciato il medico e dopo che questi è stato assolto, lamentano che non c'è giustizia in questo mondo. Dunque, cosa fare? C'è spazio per un intervento non giudiziario, per chiedere notizie? Insomma, si tratta di regole di comportamento che non possiamo fissare di volta in volta, bensì una volta per tutte. In tal modo, il presidente potrà rispondere, ad esempio, che di un certo argomento la Commissione non si occupa o che esso non rientra nella casistica indicata, oppure esprimere rammarico e solidarietà umana per quello che è accaduto ma comunicare che la Commissione non ritiene di doversi occupare di certi temi o di doverlo fare in un certo modo.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Vorrei ribadire, proprio per essere operativi, che questo argomento rischia di coinvolgerci in maniera corposa ma di non portarci da nessuna parte, almeno per oggi, anche perché lei, presidente, ha già intelligentemente sostenuto che questo sarà argomento del prossimo Ufficio di presidenza e poi verrà sottoposto all'intera Commissione.

Invece, ritengo opportuno che si affronti l'argomento sollecitato precedentemente, relativo alla possibilità di concor-

dare una regolare scadenza, settimanale o quindicinale, per incontrarci. Ritengo che non sia peregrina l'idea di dedicare a questa Commissione un'ora o due alla fine dei lavori dell'Aula del martedì sera, che generalmente si concludono alle 18 o alle 19. Dunque, potremmo incontrarci anche settimanalmente, salvo eventuali convocazioni per motivi di urgenza o per altre situazioni.

PRESIDENTE. È chiaro che non posso che esprimere un parere favorevole rispetto ad uno spazio dedicato ai lavori della Commissione. Quanto all'individuazione del giorno, ne parleremo nell'Ufficio di presidenza. So che alcuni gruppi parlamentari il mercoledì sera abitualmente tengono riunioni; credo quindi che il martedì sia il giorno più adatto, con l'intesa di convocarci al termine dei lavori d'Aula.

FABIO GAVA. Sono d'accordo su quanto è stato detto e sulla necessità di individuare le nostre priorità.

Tornando sul tema dei filoni d'inchiesta previsti dalla Commissione del Senato, ritengo che, salvo il secondo filone che si occupa della medicina territoriale, delle tossicodipendenze e dei dipartimenti di salute mentale, gli altri due in qualche misura si incrocino con i nostri. Infatti, è evidente che gli errori in campo sanitario — fermo restando che l'errore umano è sempre possibile — sono specifiche conseguenze di una cattiva efficienza, di una cattiva qualità o dell'inadeguatezza delle nostre strutture sanitarie. Dunque, in questo caso, interveniamo in maniera specifica nell'ambito di una valutazione più generale che attiene all'indagine del Senato. Inoltre, nel caso del terzo tema, che riguarda il ricorso alle consulenze esterne, le posizioni sono invertite. Infatti, in questo caso il Senato compie una valutazione specifica su una delle possibili cause dei disavanzi, poiché certamente i disavanzi possono essere determinati anche da un eccesso di consulenze esterne.

Dunque, a mio avviso, il primo e il terzo filone sono in qualche misura incrociati. Nel primo, noi abbiamo una spe-

cifica competenza più attinente agli aspetti di qualità, ma ci occupiamo di errori che evidentemente sono frutto di una carenza relativa all'efficienza e alla qualità. Nel terzo, noi facciamo un ragionamento più generale sui disavanzi, in cui certamente ci saranno delle componenti diverse, quali ad esempio le consulenze. Quindi, mi pare che sotto questo profilo, anche la nostra attività, in relazione alle nostre competenze, si incroci e si integri perfettamente con quella finora individuata dalla Commissione del Senato.

PRESIDENTE. D'altra parte, operiamo nello stesso settore e, grosso modo, con le stesse competenze. Tuttavia, ricordo che la Commissione del Senato ha espressamente detto che non vuole occuparsi di disavanzi regionali. La nostra materia ci fornisce notevoli elementi riguardo ai disavanzi: infatti, una degenza otto giorni prima di un intervento di ernia inguinale — scusate mi se ripropongo questo esempio — non costituisce un errore sanitario, ma è certamente rilevante ai fini del disavanzo. Quindi, viene sottoposto alla nostra attenzione un settore che la Commissione del Senato non intende affrontare e pertanto la materia è di nostra esclusiva competenza. Ciò conferma che se individuiamo con chiarezza ambiti e criteri di comportamento, l'esistenza di un'altra Commissione risulterà un vantaggio, anziché fonte d'interferenze.

L'Ufficio di presidenza, se è possibile, dovrebbe riunirsi martedì. Specifico che quando cito l'Ufficio di presidenza mi riferisco alla composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 10 giugno 2009.*

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO*(approvato nella seduta del 22 aprile 2009).*

TITOLO I

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008, di seguito denominata «deliberazione istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 2.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

ARTICOLO 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 20 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 21, e salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14.

ARTICOLO 4.

(Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ARTICOLO 5.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ARTICOLO 6.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti di tanti Gruppi da corrispondere alla maggioranza dei componenti la Commissione sono definitivi, e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza il programma ed il calendario sono predisposti dal Presidente, in modo da garantire ai gruppi quote di argomenti e di tempo in proporzione alla loro consistenza numerica. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un componente per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta di singoli componenti della Commissione, può istituire gruppi di lavoro con compiti istruttori.

5. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal predetto termine di avviso quando la convocazione sia annunciata al termine della seduta e sia conforme ad argomenti già inseriti nel calendario dei lavori comunicato alla Commissione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificamente indicati nella richiesta. Può altresì essere disposta per ragioni d'urgenza, anche prescindendo dal termine di preavviso di cui al comma 2, su richiesta di un terzo dei componenti la Commissione o direttamente dal Presidente, che all'inizio della seduta rende note le ragioni dell'urgenza.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 8.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta o la toglie immediatamente, ovvero, qualora non

vi siano obiezioni, apprezzate le circostanze, dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni. Se dispone la sospensione della seduta ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ARTICOLO 9.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ARTICOLO 10.

(Pubblicità dei lavori).

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ARTICOLO 11.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ARTICOLO 12.

(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 11, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

ARTICOLO 13.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 15.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ARTICOLO 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perché lo sottoscrivano. Delle

eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ARTICOLO 16.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

ARTICOLO 17.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ARTICOLO 18.

(Relazione al Parlamento).

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta nei casi di particolare gravità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ARTICOLO 19.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ARTICOLO 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

ARTICOLO 21.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle

materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 7, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

ARTICOLO 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

ARTICOLO 23.

(Rinvio).

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica il Regolamento della Camera, in quanto compatibile.

